



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.sardone-fabio.com e sardone-fabio.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , iscritta nel Registro Unico degli Intermediari con *omissis* , ha segnalato all'IVASS il sito internet sardone-fabio.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva; ha fatto inoltre presente che il sito riportava indebitamente i riferimenti del collaboratore *omissis* , iscritto nel RUI *omissis* ;
- b) il sito *internet* sardone-fabio.com fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in *home page*, unitamente al nominativo del collaboratore *omissis* , riporta la sua partita IVA, il suo numero di iscrizione al RUI (*omissis*), l'indirizzo della sede nella quale svolge l'attività, *omissis* ;
nella predetta denuncia *omissis* ha dichiarato di non essere titolare dell'indirizzo e-mail *omissis* e dell'utenza ugualmente presenti nell'*home page*;
- c) il sito non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) in esito alla consultazione del portale *whois.domaintools.com* si è rilevato che il sito è stato registrato in *internet* in data 23/05/2024 attraverso le società Tucows.Inc (*Registrar*) e Site Ground Spain S.L. (*Reseller*), mentre la persona che lo ha registrato (*Registrant*) è risultata ignota;
- e) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrar* e al *Reseller* informazioni sul sito oggetto di indagine e sul soggetto che lo ha registrato, ovvero che ne è titolare, e di rispondere entro il termine di 3 (tre) giorni. A tale nota, nel termine concesso, non ha fatto seguito alcun riscontro;
- f) *sempre omissis* , l'IVASS ha richiesto informazioni sul sito e sul soggetto che ne è titolare all'indirizzo e-mail *omissis* , presente nell'*home page* e di fornire riscontro

entro tre (3) giorni. Anche a tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna risposta;

- g) il sito *internet* sardone-fabio.com non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, risulta accessibile anche anteponendo al nome a dominio l'acronimo "www." e, alla data odierna, è ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.sardone-fabio.com e sardone-fabio.com non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per

omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.sardone-fabio.com e sardone-fabio.com.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI